

**N. R.G. 4946 /2019**



**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Sezione Unica CIVILE

Il Giudice,  
sciogliendo la formulata riserva,  
rilevato che con l'opposizione a precetto è fatta valere, fra l'altro, la violazione dell'art.38, co.2 TUB; che la parte ha prodotto una perizia di stima dell'immobile che applica i valori massimi registrati dall'OMI in epoca prossima alla conclusione del contratto di mutuo de quo per la zona censuaria di riferimento, ridotti del 20%; che la perizia non è in alcun modo contestata dall'opposta; che anche non considerando la riduzione applicata dal perito di parte opponente e anche considerando quale limite di finanziabilità il 100% del valore dell'immobile, in ragione delle fidejussioni specifiche rilasciate a garanzia della restituzione del mutuo, risulta in ogni caso superato il limite previsto dall'art.38, co.2 TUB (mutuo di euro 900.000,00 a fronte di un immobile del valore di euro 558.000,00); che, pertanto, va accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;

**PQM**

- sospende l'efficacia esecutiva del titolo (mutuo Notaio Zogheri di Pistoia del 5.4.2005, n.17239 di rep. e n.5535 di racc.);
- assegna i termini ex art.183, co.6 cpc;
- rinvia per la discussione sui mezzi di prova all'udienza del 12.6.2020, ore 9:00.

Si comunichi.

Lucca 28/02/2020

Il Giudice  
dott. Carmine Capozzi

